

STATUTO

**AGRICOLA MPIDUSA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA DI
COMUNITA'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMPEDUSA E LINOSA AG VIA
ANFOSSI-LAMPEDUSA 27

Numero REA: AG - 219054

Codice fiscale: 02974550846

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "D" Repertorio n.ro 49304	
	Raccolta n.ro 24640	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Lampedusa e Linosa la	
	Società cooperativa di comunità denominata "Agricola Mpidusa	
	Società Cooperativa Sociale Agricola di comunità".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assem-	
	blea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze an-	
	che altrove.	
	La comunità comprende l'area territoriale di Lampedusa ed a-	
	ree contermini.	
	Art.2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di specula-	
	zione privata ed ha per scopo la valorizzazione delle compe-	
	tenze della popolazione residente nella comunità di Lampedu-	

	sa, delle risorse territoriali e delle tradizioni culturali	
	al fine di migliorare le qualità sociali ed economiche di	
	vita attraverso lo svolgimento di attività d'impresa,indi-	
	cati nel successivo art.4 del presente statuto,finalizzate	
	alla produzione di beni e servizi,al recupero territoriale	
	ed all'integrazione sociale e lavorativo di persone svantag-	
	giate di cui all'art.1 lett.b) ed art.4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,la	
	democraticità,l'impegno,l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli,lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio,un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa,per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità,deve cooperare attivamente, con altri enti	
	pubblici e privati,enti cooperativi,altre imprese ed imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore,su scala locale,nazio-	
	nale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità attra-	
	verso relazioni di integrazione e reciprocità sociale ed e-	
	conomica con i suoi abitanti,attuando in questo modo l'auto-	
	gestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo,conte-	

	stualmente, i diversi interessi mutualistici espressi dai so-	
	ci cooperatori. A questo fine la cooperativa:	
	- offre continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali; a	
	tal fine i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabora-	
	zione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della leg-	
	ge 3 aprile 2001 n. 142;	
	- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e servizi	
	prodotti e forniti dai soci tutelando e sostenendo le loro	
	attività, imprese e produzioni locali;	
	- fa conseguire ai propri soci consumatori e fruitori i beni	
	ed i servizi che costituiscono oggetto della sua attività a	
	condizioni migliore di quelle di mercato.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli Amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	

	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società,così come	
	definita all'articolo precedente,nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci,e nel rispetto delle disposizioni di cui	
	all'art.1,comma 1 lettera b) della legge n.381/1991,per l'e-	
	secuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art.4 della medesima leg-	
	ge n.381/1991,la Società si propone attività che costitui-	
	scono servizi per la comunità e il territorio in coerenza	
	con quanto previsto dall'art.2 della L.R.Siciliana nr.25 del	
	27 dicembre 2018 e per le attività di cui al comma 1 art 2	
	D.Lgs 112/2017 quali,ad esempio:	
	a) Agricoltura sociale,ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015,n.141,e successive modificazioni (lettera	
	"t");	
	b) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenzia-	
	mento ed adeguamento dei beni pubblici o privati che as-	
	solvono ad un interesse pubblico anche di valore storico,	

	artistico e culturale;	
	c) stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoria-	
	li giovanili;	
	Per le premesse di cui sopra la Società ha per oggetto l'e-	
	sercizio esclusivo delle attività agricole come disposto	
	dall'art.2135 del c.c. e del D.Lgs. n.228/01, e successive	
	modificazioni ed integrazioni e precisamente:	
	1) la conduzione dei fondi agricoli di proprietà o in affit-	
	to,e la gestione ed amministrazione di altri beni, mobili ed	
	immobili,concessi in comodato gratuito o oneroso, od a qual-	
	siasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati	
	alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 7 marzo	
	1996,n.109 e successive modificazioni, integrazioni e dispo-	
	sizioni applicativi;	
	2) l'esercizio delle attività agricole e anche mediate l'u-	
	tilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica,nonchè	
	lo svolgimento,in generale,di tutte le attività connesse	
	all'agricoltura,così come identificate dalla normativa;	
	3) Coltivare prodotti orticoli,olivicoli,frutticoli,fio-	
	ri,funghi,coltivare vigneti,gestire vivai,eseguire e gestire	
	opere e impianti di rimboschimento e vegetazione naturale e	
	semi-naturale;	
	4) Realizzare impianti industriali per la lavorazione tra-	
	sformazione,conservazione e commercializzazione dei prodotti	
	agricoli anche sotto forma di servizio in conto lavorazione;	

	5) favorire,effettuare e gestire gli allevamenti zootecnici,	
	avicoli,apicoli ed ogni altro genere di allevamento; curare	
	la vendita all'ingrosso o al minuto dei prodotti derivati.	
	Per attuare ciò la cooperativa potrà aprire spacci propri	
	forniti di adeguati impianti frigoriferi,di macchine per la	
	lavorazione e conservazione degli stessi e di tutte quelle	
	attrezzature utili al raggiungimento dei fini sociali;	
	6) la raccolta,manipolazione, conservazione, trasformazione,	
	commercializzazione e valorizzazio ne dei prodotti agricoli	
	in genere ed in particolare di prodotti ortofrutticoli, uve,	
	olivicoli, ecc. conferiti prevalentemente dai soci;	
	7) Istituire e gestire industrie e attività che rientrano	
	nel normale esercizio dell'agricoltura e le attività tutte	
	ad esso esercizio connesso (es. oleifici con imbottigliamen-	
	to dell'olio ecc.)	
	8) Promuovere e favorire l'incremento ed il miglioramento	
	della viticoltura mediante la lavorazione e trasformazione	
	in comune delle uve prodotte prevalentemente dai soci, pre-	
	disponendo a tale scopo i necessari impianti ed attrezzature	
	per produrre vini secondo i dettami della tecnica enologica	
	e loro imbottigliamento;	
	9) Effettuare la vendita in comune di tutti i prodotti e	
	sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve;	
	10) La commercializzazione dell'olio e dei prodotti agricoli	
	e di allevamento conferiti dai soci e/o acquistati da terzi	

	costituendo eventualmente magazzini collettivi, concedendo	
	anticipazioni e facendo quant'altro si rendesse necessario	
	per l'interesse collettivo e dei singoli soci;	
	11) Attuare ogni altra iniziativa utile per la difesa e va-	
	lorizzazione della produzione olivicola. Per tale finalità,	
	compreso il finanziamento e la vendita all'interno ed all'e-	
	stero dei prodotti della cooperativa, compiere operazioni	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari d'ogni genere;	
	12) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo	
	sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la for-	
	nitura agli stessi di beni e servizi;	
	13) acquistare sementi, fertilizzanti, concimi, fitofarma-	
	ci, macchine, attrezzi rurali, mangimi, ed ogni altro mate-	
	riale o scorta sia per la necessità delle aziende sociali	
	che per distribuirle ai soci che ne abbiano necessità;	
	14) acquistare e gestire a qualsiasi titolo, fondi rustici	
	e terreni in genere a gestione sociale e per la cessione ai	
	singoli soci mediante contratti d'acquisto e di vendita	
	(piccola proprietà contadina);	
	15) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agri-	
	cole e di impianti per l'esercizio e l'attività agricola e	
	per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamen-	
	to, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti con-	
	cessi dalle leggi in materia;	
	16) assumere l'esecuzione in proprio d'opere di trasforma-	

	zione fondiaria che abbiano attinenze con l'attività della	
	società;	
	17) praticare e sviluppare l'esportazione di qualsiasi pro-	
	dotto agricolo sia a pieno campo che in serre predisponendo	
	a tale scopo i necessari impianti per la conservazione, tra-	
	sformazione, il confezionamento ed il trasporto;	
	18) la realizzazione di lavori per la costruzione di strade	
	poderali ed interpoderali, la manutenzione ed il migliora-	
	mento fondiario, nonché la costruzione e manutenzione, ovve-	
	ro l'acquisizione, a qualunque titolo, la ristrutturazione,	
	la gestione di beni immobili volti alla fornitura di servizi	
	di piccola ricettività, in turismo rurale, attraverso ostel-	
	li, strutture agrituristiche, rifugi, piccoli alberghi, al-	
	loggi tipici, ville, case, camere, caseggiati rurali, case	
	coloniche, aree attrezzate per campeggio, sosta camper e	
	roulottes;	
	19) la promozione, l'organizzazione, allestimento e gestio-	
	ne di manifestazioni fieristiche, mostre e simili dell'arti-	
	giano rurale, dell'enogastronomia e dei prodotti artistici	
	locali, nonché di seminari, convegni, workshop, tavole ro-	
	tonde e di altre iniziative di incontro, discussione, dibat-	
	tito, coinvolgimento ed approfondimento su argomenti di in-	
	teresse agronomico, scientifico, sociale ed economico, con	
	particolare riguardo al recupero, alla valorizzazione e alla	
	promozione della cultura agricola, contadina e popolare del-	

	le tradizioni storiche, folkloristiche enogastronomiche, ed	
	in generale in tema di agricoltura, artigianato, formazione	
	tecnica e professionale in agricoltura, agriturismo e turi-	
	smo rurale, ecologia, ambiente e di tutto quanto possa por-	
	tare ad una crescita anche attraverso la realizzazione di	
	pubblicazioni scientifiche e divulgative;	
	20) favorire la lotta antiparassitaria sia nei fondi del-	
	l'azienda che in quelle dei soci e di terzi ricorrendo a	
	tecniche a basso impatto ambientale;	
	21) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zoo-	
	tecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasforma-	
	zione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o	
	al dettaglio, direttamente o aderendo e partecipando a que-	
	gli organismi cooperativi, consortili od associazioni di	
	produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento	
	del potere contrattuale dei produttori agricoli;	
	22) la realizzazione di ogni attività finalizzata alla va-	
	lorizzazione e commercializzazione dei propri prodotti e di	
	terzi anche in considerazione dell'affermazione del princi-	
	prio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;	
	23) la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'uti-	
	lizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda nor-	
	malmente impiegate nell'attività agricola;	
	24) l'elaborazione e gestione di progetti, anche sperimen-	
	tali, per la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente an-	

	che in collaborazione con le Università e gli enti di ricer-	
	ca;	
	25) La gestione di progetti di agriturismo ed attività con-	
	nesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione	
	ed intrattenimento;	
	26) La gestione di fattoria didattica, orto florovivaistica	
	e zootecnica ed attività connesse;	
	27) L'organizzazione e la gestione di eventi legati al tema	
	della legalità e più in generale alla promozione umana, so-	
	ciale, e culturale nel senso più ampio del termine, la par-	
	tecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche,	
	lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, l'espletamento	
	di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo, la	
	creazione e/o acquisizione di marchi e brevetti; l'acquisto,	
	la gestione e la conduzione dei terreni per conto proprio e	
	per conto terzi;	
	28) Lo svolgimento di attività di formazione rivolta ai so-	
	ci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta	
	di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;	
	29) L'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavo-	
	ri di giardinaggio, manutenzione del verde, vivaistica e	
	floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di	
	forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori	
	con macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo	
	e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con	

	l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che	
	da cooperative altre imprese, nonché da Enti Pubblici;	
	30) L'erogazione di servizi di guida turistica ed accompa-	
	gnamento e servizi turistici in genere, nonché l'affidamento	
	e la gestione di aree, servizi e strutture nelle zone di in-	
	teresse archeologico, storico, monumentale e naturalistico;	
	la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale	
	presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici,	
	nonché attività di promozioni culturali;	
	31) La gestione e la manutenzione di parchi archeologici e	
	paesaggistici, parchi di divertimento, orti botanici, giardi-	
	ni zoologici e riserve naturali;	
	32) La sperimentazione, conduzione e realizzazione di	
	impianti e coltivazioni di biomasse per la produzione di e-	
	nergia e con altri metodi alternativi e la relativa vendita	
	dell'energia stessa prodotta;	
	33) Installazione, gestione manutenzione di impianti di pro-	
	duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (foto-	
	voltaiche, eoliche, biogas, geotermia, ecc.) e per la produ-	
	zione di biocarburanti.	
	Effettuare qualsiasi altre attività aventi obiettivi affini	
	o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, potrà inoltre:	
	- costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi ed associazioni, Enti a scopo di stabile investi-	

	mento e non di collocamento sul mercato;	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica ammini-	
	strazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione	
	delle attività da gestire congiuntamente;	
	- Usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi	
	vigenti e future, in favore dell'agricoltura per la conces-	
	sione di contributi, mutui, sussidi, finanziamenti e agevo-	
	lazioni di ogni genere, previste dalle Leggi nazionali e re-	
	gionali e comunitarie;	
	- Compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mo-	
	biliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia	
	direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si av-	
	varrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibilità tra i soci, per comprovati moti-	
	vi funzionali della società;	
	- dare adesione a Enti pubblici o privati i cui scopi sia-	
	no affini e complementari a quelli della cooperativa;	
	- Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dal-	
	la CEE, dallo stato, Regione e da altri Enti locali,	
	nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti pub-	
	blici o privati in qualsiasi forma;	
	- Contrarre mutui, apertura di credito, operazioni di facto-	
	ring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con	
	istituti di credito e società finanziarie.	

	La cooperativa,inoltre,potrà organizzare e partecipare a	
	tutte le iniziative culturali,ricreative,assistenziali, atte	
	a diffondere il principio della solidarietà, per il miglio-	
	ramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e	
	delle loro famiglie.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelenca-	
	te,nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgi-	
	mento delle attività sociali o comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'isti-	
	tuzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	

	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con particolare ri-	
	guardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coope-	
	rative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requi-	
	siti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi al-	
	bi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le opera-	
	zioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condi-	
	zioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche che condividono le finalità e gli scopi perseguiti	
	dalla cooperativa appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> ,vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione,capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed ade-	
	sione al medesimo.	
	In particolare possono essere soci gli imprenditori agricoli	
	professionali,i coltivatori diretti, affittuari, mezzadri,	
	gli allevatori,braccianti e salariati agricoli, gli agricol-	
	tori in genere,i produttori agricoli, enti, società, asso-	
	ciazioni di produttori in ogni modo costituite interessate	
	all'agricoltura e alla difesa dell'ambiente.	
	2) <u>soci svantaggiati</u> ,così come definiti dalla L. n.381/91	
	che,a norma del secondo comma dell'art. 4, devono rappresen-	
	tare almeno il trenta per cento dei lavoratori della coope-	

	rativa;	
	3) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	4) <u>soci conferenti</u> , imprenditori e produttori che apportano	
	beni o servizi necessari al conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale;	
	5) <u>soci utenti</u> , persone fisiche e giuridiche che acquistano	
	i beni e servizi forniti dalla cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, che condividano il progetto di sviluppo	
	delle attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ra-	
	gione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nel consiglio di amministrazione della Coopera-	
	tiva.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spi-	
	rare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 11 del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Co-	
	operativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposi-	
	zioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà con-	

	tenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome,cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita,codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competen-	
	ze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a. l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	

	stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità	
	di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a),b),c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a. l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio conferente</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a) l'impegno a conferire i beni o servizi prodotti per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio utente</u> , oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a) l'impegno ad acquistare i beni ed ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	

	ca, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,	
	nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ressato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione;	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare alle iniziative di diffusione e promozione	
	delle attività svolte dalla cooperativa presso la Comunità	
	di riferimento.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese a-	
	venti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministra-	
	zione accordata in considerazione della tipologia di rappor-	
	to di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione del-	

	lo stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Co-	
	operativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fer-	
	me restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	In particolare i soci conferenti, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.3) al conferimento dei beni e servizi prodotti. In caso di	
	mancato conferimento, il socio, conformemente a quanto di-	
	sposto nei regolamenti interni e nei limiti dell'ammontare	
	ivi indicato, sarà soggetto ad una penale, fatto salvo il	
	risarcimento del danno ulteriore.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	

	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperati-	
	va.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudizia-	
	le secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività vol-	
	ta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibi-	
	le per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	

	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Ar-	
	bitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavorato-	
	re, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di la-	
	voro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che	
	abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato,	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti appro-	
	vati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempi-	
	menti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-	

	voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giu-	
	stificato motivo;	
	f) sia oggetto di provvedimenti comportanti le decadenze ai	
	sensi delle vigenti antimafia e delle misure di prevenzione.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	

	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quiquies,	
	comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, let-	
	tere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il va-	
	lore delle quote, così come previsto al successivo articolo	
	19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che de-	
	termina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'e-	
	ventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplina-	
	ti:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale confe-	
	rito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	

	- 2 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro di ca-	
	pitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.001,00 euro e fino a 200.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 200.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decor-	
	renza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00. Il va-	

	lore delle quote detenute da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di am-	
	ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	

	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economi-	
	co a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-	
	siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	

	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci utenti si terrà conto di:	
	- valore economico dei beni e servizi forniti e remunerati nell'esercizio	
	Per i soci conferenti si terrà conto di:	
	- valore economico dei prodotti e servizi conferiti nell'esercizio.	
	I ristorni,destinati ai soci lavoratori o ai soci utenti, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di- retta,anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato	

	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale, secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017, se ed in quanto la re-	
	dazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano	
	obbligatori per legge	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o	
	del revisore legale dei conti secondo le modalità previste	
	dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ed all'organo di controllo o revisore legale	
	dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al prece-	
	dente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si	
	trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre	
	dieci giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	

	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-	
	ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ul-	
	timo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	cinque voti come di seguito specificato:	
	1) Valore Quota sociale da Euro 25,00 a Euro 100.00	
	n. 1 voto	
	2) Valore Quota sociale da Euro 101,00 a Euro 200.00	
	n. 2 voto	
	3) Valore Quota sociale da Euro 201,00 a Euro 300.00	
	n. 3 voto	
	4) Valore Quota sociale da Euro 301,00 a Euro 400.00	
	n. 4 voto	
	5) Valore Quota sociale da Euro 401,00 a Euro 500.00	
	n. 5 voto	

	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	

	sentare,mediante delega scritta,soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore,e che non sia Amministra-	
	tore,o componente dell'organo di controllo,se nominato,della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge,dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno,a maggioranza	
	relativa,per alzata di mano,per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	

	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dal-	
	l'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica	
	di Presidente i rappresentanti di società costituite da un	
	unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-	
	pacità ad esercitare uffici direttivi	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente com-	
	ma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di pro-	
	fessionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della co-	
	operativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi, o comunque per la durata previ-	
	sta dalla legislazione vigente al momento della nomina, e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del pro-	
	getto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice ci-	
	vile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei so-	
	ci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, deter-	
	minandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'organo di controllo se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-	
	le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	

	Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo se nomi-	
	nato,ne siano informati almeno un giorno prima della riunio-	
	ne.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la con-	
	vocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministrato-	
	re in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La seduta del Consiglio di Amministrazione può svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizio-	
	ne che:	
	1. sia consentito al Presidente della seduta, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi della seduta oggetto di	
	verbalizzazione;	
	3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	

	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al i componenti dell'organo di controllo se nomina-	
	to, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Am-	
	ministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sosti-	
	tuirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civi-	
	le, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte dei componenti dell'organo di controllo qualora que-	

	st'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dall'organo di controllo se nominato il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, Il con-	
	siglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comi-	
	tato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remu-	
	nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	

	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali,Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea,se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa,nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso,alle condizioni di cui all'art.2409-bis c.c.,è	
	affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti,se	
	non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art.2477 c.c.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'organo di controllo nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo-	
	vi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	

Art. 38 (Arbitri e procedimento)		
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice	
	di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto	
	di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudi-	
	zio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	

	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	

	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civi-	
	le, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	

	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art.43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata	
	F.to: CAUCCI Daniele	
	SANGUEDOLCE Francesco	
	SORRENTINO Gerry	
	BILLECI Katia	
	LEDUISI Maria	
	TONNICCHI BONFILIO Angela	
	OTTOVEGGIO Federico Giuseppe	
	LANEAU Aurian Nicolas Jacky Ann Pierre	
	CAZZANIGA Costanza Vera	
	DI GANGI Antonella	
	CAMA Silvia	
	TONNICCHI BONFILIO Anna Maria	
	GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)	

